

**SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI
SINISTRI DEL CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

INDICE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

ART. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

ART. 4 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

ART. 5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 6 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

ART. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

ART. 8 REFERENTE DEL BROKER

ART. 9 SUBAPPALTO

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 11 POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 12 PENALI

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 RECESSO

ART. 15 TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE

ART. 16 CODICE ETICO, MOGC, PTPCT

ART. 17 RISCHI DA INTERFERENZE

ART. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 19 NORMATIVA APPLICABILE

1) OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina il servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (in seguito "Consorzio"), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005.

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come *broker*, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività del Consorzio;
2. analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione;
3. impostazione del programma assicurativo personalizzato per ottimizzare le protezioni attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni;
4. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di 2 report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti per il Consorzio;
5. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;
6. rilascio di pareri, per iscritto, e consulenza in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto di lavori, beni, servizi e concessioni, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; tali pareri dovranno essere rilasciati all'ufficio richiedente, tramite posta elettronica, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
7. relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio assicurativo del Consorzio, il *broker* dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitoli di polizza e nello svolgimento delle gare medesime;
8. assistenza continuativa nella gestione dei sinistri, anche pregressi, in tutte le varie fasi di trattazione con la Compagnia, nessuna esclusa, con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (numeri sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
9. gestione dei sinistri in franchigia;
10. indagini di mercato in base alle richieste avanzate dall'Ente.

2) DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, oppure, nel caso di avvio nelle more di sottoscrizione del contratto, dal verbale di avvio del servizio. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente e per il periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente capitolato o eventualmente più favorevoli.

Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l'ente si riserva la facoltà di assegnare all'affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, per un ulteriore periodo massimo di tre anni, la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, il *broker* dovrà garantire entro quindici giorni successivi alla scadenza o eventuale cessazione contrattuale il corretto passaggio di consegne verso il nuovo gestore del servizio di brokeraggio assicurativo e verso il Consorzio stesso mediante la consegna di tutta la documentazione cartacea e/o elettronica al fine di consentire il subentro nella gestione delle polizze in essere, dei sinistri eventualmente pendenti o che si dovessero verificare successivamente e di tutte le attività correlate.

L'esercizio dell'opzione di cui al paragrafo che precede non costituisce un diritto per il contraente, a cui non spetta quindi alcun compenso, corrispettivo, indennizzo o risarcimento in caso di mancato esercizio della stessa.

3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività di intermediazione assicurativa (brokeraggio) non comporterà per il Consorzio alcun onere diretto, né presente, né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro (in quanto il compenso del *broker*, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo, è a carico delle Compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti del Consorzio) assumendo pertanto la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Il valore economico dell'appalto, quantificato presuntivamente in complessivi **Euro 145.330,31**, al netto delle imposte, per la durata di 3 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni, oltre a ulteriori sei mesi di proroga tecnica, è stato calcolato applicando al valore totale dei premi annui imponibili per le coperture in corso stipulate dal Consorzio le seguenti misure percentuali:

RAMO POLIZZA	SCADENZA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	% provvigione	Importo provvigionale annuo
RCTO	31/12/2026	7.459,37 €	10,00	745,94 €
ALL RISKS INCENDIO	30/06/2025	50.503,07 €	10,00	5.050,31 €
ALL RISKS INCENDIO	30/06/2025	1.942,74 €	10,00	194,27 €
RC PATRIMONIALE	31/12/2026	6.421,27 €	10,00	642,13 €
TUTELA LEGALE	31/12/2026	6.298,57 €	10,00	629,86 €
FINE ART	31/12/2027	10.659,77 €	10,00	1.065,98 €
INFORTUNI	31/12/2025	654,40 €	10,00	65,44 €
D&O	31/12/2025	2.069,38 €	10,00	206,94 €
RC AUTO	31/12/2025	722,29 €	5,00	36,11 €
RC AUTO	31/12/2025	62,17 €	5,00	3,11 €
RC AUTO	31/12/2025	62,17 €	5,00	3,11 €
RC AUTO	31/12/2025	62,17 €	5,00	3,11 €
AUTO	31/12/2025	68,71 €	5,00	3,44 €
AUTO	31/12/2025	34,36 €	5,00	1,72 €
AUTO	31/12/2025	68,71 €	5,00	3,44 €
AUTO	31/12/2025	68,71 €	5,00	3,44 €

AUTO	31/12/2025	2.003,27 €	5,00	100,16 €
POLIZZE VARIE PER MOSTRE TEMPORANEE *		136.000,00 €	10,00	13.600 €

* Polizza per mostre ed altre polizze per eventuali acquisizioni e/o eventi: trattandosi di coperture non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura, saranno conteggiate a misura e saranno corrisposte solo in relazione alle coperture assicurative effettivamente attivate ed emesse, senza che il Broker possa richiedere compensi in tal senso.

Nessun compenso potrà essere richiesto al Consorzio nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.

TOTALE COSTO ANNUO	TOTALE COSTO 3 ANNI	TOTALE COSTO 3 ANNI + 3 ANNI RINNOVO + 6 MESI PROROGA
22.358,51 €	67.075,53 €	145.330,31 €

4) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il Consorzio provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al *broker*, il quale, in nome e per conto del Consorzio, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al *broker* concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il *broker*, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare al Consorzio le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il *broker* non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

5) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il *broker* si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. Il *broker* si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Consorzio entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi; e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consorzio e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il *broker* si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

6) SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Consorzio l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. *Il broker* non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Consorzio, né è in grado di impegnare il Consorzio stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza, nell'esclusivo interesse del Consorzio e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.

7) OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato;
- b) eseguire quanto dallo stesso proposto nell'ambito dell'offerta tecnica presentata per la presente procedura, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'appaltante;
- c) operare nell'esclusivo interesse dell'appaltante;
- d) erogare il servizio tramite figure professionali con le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica. Tali caratteristiche dovranno essere mantenute anche in caso di avvicendamento della/e persone inizialmente individuate per svolgere il servizio oggetto di affidamento;
- e) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Consorzio;
- f) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- g) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- h) mettere a disposizione del Consorzio ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- i) relazionare in merito ad ogni iniziativa condotta per il Consorzio, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Consorzio. A tale proposito si evidenzia che la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, dovrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti dell'appaltante all'uopo autorizzati;
- j) avvisare tempestivamente il Consorzio delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- k) in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., ad individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Consorzio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare ai soggetti competenti. *Il broker* è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 1176 del c.c. È altresì responsabile nei confronti dell'appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo al Fornitore di mantenere l'appaltante sollevato ed

indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. Il *broker* risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa (di cui al successivo art. 12).

Il Consorzio si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del *broker*;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al *broker* il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Consorzio, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al *broker*;
- d) fornire al *broker* la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Il Consorzio si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal *broker*.

8) REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta tecnica, il *broker* dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo. Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto ed adeguato andamento del servizio.

L'offerente dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Ente in caso di urgenza.

Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere pari ed adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Dovrà, altresì, essere assicurata la presenza fisica presso la sede dell'Ente del referente o del suo sostituto, su richiesta dell'Ente.

9) SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto per i servizi aggiuntivi scelti liberamente dal *broker*, nei limiti e nelle modalità consentiti dal D. Lgs. 36/2023.

10) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del decreto citato, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

11) POLIZZA ASSICURATIVA

Il *broker* risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio prestato dal suo personale potrà derivare al Consorzio. All'atto della stipula del contratto il *broker* deve depositare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dall'art 110 del D. Lgs. 209/2005, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, finalizzata al risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente. La polizza dovrà prevedere un massimale di almeno 2.5000.000,00 Euro.

Il *broker* ha l'obbligo di informare immediatamente il Consorzio nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. In ogni caso la polizza deve prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Consorzio nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa. Inoltre la polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Consorzio, da parte della Compagnia assicuratrice, nell'ipotesi di responsabilità solidale; in alternativa, nella predetta copertura assicurativa, il Consorzio dovrà essere considerato quale "assicurato addizionale". La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'Isvap all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C., dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'assunzione a carico del Broker di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. Il *broker* risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

12) PENALI

Il Consorzio si riserva l'applicazione delle penalità come di seguito indicate:

- ritardata segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi: € 200,00 (duecento/00) al giorno per ciascuno premio e per ogni giorno di ritardo, con un valore soglia di n. 60 giorni solari di anticipo;
- ritardata consegna della reportistica e dei rapporti periodici: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, con un valore soglia di 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare;
- disponibilità del referente del *broker*: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, con un valore soglia di 2 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'irrogazione della penale sarà preceduta da apposita contestazione (anche eventualmente riferita a più violazioni distinte) scritta a mezzo di comunicazione via PEC, in cui sarà indicato un congruo termine entro il quale il broker potrà presentare le proprie controdeduzioni. La notifica evidenzierà, fra l'altro, l'inadempienza riscontrata e l'importo della penale commisurata alle conseguenze provocate oppure che avrebbero potuto essere causate dall'evento contestato e la sua eventuale ripetitività/frequenza.

In caso di applicazione delle penali l'importo delle penali stesso sarà oggetto di emissione di nota di addebito al *broker*, ove l'Ente non intenda avvalersi della cauzione definitiva.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto del contratto. È fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il *broker* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel Disciplinare e/o nella Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Consorzio provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo.

L'Ente si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo PEC, con l'indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

In particolare l'Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del *broker*, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato.

Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile:

- la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 (Codice delle Assicurazioni Private);
- sopravvenuta perdita, da parte del broker, dei requisiti richiesti in sede di partecipazione e necessari per l'espletamento del servizio;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- avvio a carico dell'impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
- la sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- subappalto abusivo o cessione, anche parziale, del contratto;
- inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 18 in materia di Codice di etico e di comportamento.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di comunicazione a mezzo PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali.

Inoltre, il Consorzio si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

14) RECESSO

E' facoltà del Consorzio recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al *broker* tramite PEC. Dalla data di efficacia del recesso, il *broker* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Consorzio.

In caso di recesso il *broker* ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

15) TUTELA ED INFORTUNISTICA SOCIALE

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

16) CODICE ETICO, MOGC, PTPCT

L'aggiudicatario si obbliga a uniformare la propria condotta a principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico e di comportamento, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (MOGC), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottati dal Consorzio e pubblicati sul sito www.lavenaria.it, nella sezione "Consorzio Trasparente", in quanto applicabili.

La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

17) RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza; pertanto, l'importo degli oneri e costi della sicurezza è pari a euro zero.

18) TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali dei candidati è il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude; I riferimenti e i dati di contatto del soggetto responsabile del trattamento dei dati personali (DPO), sono rinvenibili sul sito internet dell'Ente <https://lavenaria.it/it/tutela-dati-personali>.

Nel corso della procedura di selezione vengono eseguite operazioni di trattamento sui dati personali; tutte le informazioni circa il trattamento dei dati sono rinvenibili nell'informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 allegata ai documenti di gara.

19) NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con le normative vigenti in materia, si applicano le norme del codice civile, e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs 07/09/2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Si richiamano, inoltre, le normative e i regolamenti vigenti in materia di trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento e contratti pubblici, di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.